



# COMUNE di TEMU'

## PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Prot. Interno

Data 1 ottobre 2019

**RELAZIONE E PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI, VIOLAZIONI DI LEGGE, GRAVISSIMO RITARDO, E INADEMPIMENTO (**

OGGETTO:

DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA NELLA FRAZIONE DI PONTAGNA; ADATTAMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DEL SOTTOTETTO, MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE STATICO E SISMICO)". CODICE CUP G19D14001900005- CODICE CIG 78339804CE

IMPRESA CAIVANO GROUP SRL – Via Poggio d'Oro 26 – 85100 Potenza

CONTRATTO DI APPALTO, REP. N. 1009 IN DATA 12.06.2019 REGISTRATO A EDOLO (BS) IN DATA 21.06.2019 AL N° 1088 SERIE 1, DELL'IMPORTO DI € 351.585,01 OLTRE I.V.A.

\* \* \* \*

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: GIANLUCA GUIZZARDI

RESPONSABILE DI SERVIZIO: GIANLUCA GUIZZARDI

### PREMESSE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 06/03/2019 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo relativo ai lavori oggettivati. L'intervento si prefigge vari miglioramenti funzionali del fabbricato (delle prestazioni energetiche, polifunzionalità e interoperabilità degli spazi scolastici, ampliamento dell'offerta formativa mediante il riuso del piano sottotetto) tra i quali l'adeguamento strutturale, statico e sismico, del fabbricato. L'adeguamento sismico, in quanto obiettivo prioritario delle politiche nazionali di messa in sicurezza degli stabili scolastici ha consentito al Comune di Temù di ottenere un finanziamento a valere sul Programma Fondo Comma 140 - Interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'intervento è stato ritenuto di particolare rilevanza anche nelle politiche dell'Amministrazione Comunale di Temù, tanto ne è che in ogni fase progettuale la Giunta ha ritenuto di rinnovare la declaratoria di «estrema urgenza», ai sensi dell'art. 9 comma 1 – lettera «a» della Legge 11 novembre 2014, n. 164, che testualmente recita: «1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali: a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente. La deliberazione della Giunta Comunale n. 09 in data 06.03.2019 è stata altresì allegata ai documenti di gara al fine di rendere edotti gli operatori economici.

All'evidente impossibilità di relocare la funzione insediata nella scuola in questione per mancanza di spazi idonei, i lavori inerenti al piano terra e primo dell'immobile sono stati "studiati" al fine di prevederne lo svolgimento in concomitanza con la funzione didattica ma limitandone al minimo l'interferenza in quanto "concentrati" durante il periodo di sospensione estiva della fruizione da parte degli infanti. Considerato che gli interventi di adeguamento sismico dei suddetti piani consistono in operazioni mirate e localizzate a carattere conservativo, e che mutuano la propria "tecnica" dagli interventi di restauro all'evidente scopo di limitare la "lesione" dell'immobile preservandone nel contempo la funzionalità, prima dell'immissione della maestranze della Ditta Appaltatrice, sono stati concertati con la Dirigenza dell'Istituto Didattico Comprensivo di Ponte di Legno (che ha sempre detenuto il possesso delle porzioni di immobile in uso alla stessa) tempi e modi di svolgimento delle attività edilizie. Le attrezzature inamovibili sono state riparate con dei cellophane, tavoli, sedie e altri arredi mobili radunati al centro delle diverse stanze ove non avrebbero intralciato la realizzazione dei rinforzi, alcune attrezzature sono state radunate in una stanza ove fu previsto di realizzare i lavori "in coda" consentendo di ricollocare i sussidi didattici e le attrezzature scolastiche al termine delle lavorazioni nei locali ove in progressione si fossero terminate le opere. Per altro è da osservare che talune di tali operazioni di spostamento degli arredi e di accatastamento al centro delle stanze sono state effettuate con la collaborazione della stessa Appaltatrice. Attività non previste in contratto che sono state subito oggetto di riconoscimento economico. Alla data della sospensione anticipata<sup>1</sup> delle attività didattiche, il piano primo e terra erano agibili, gli impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento, citofonia, allarme antincendio e anti intrusione, rete dati, telefono) funzionanti e a norma (certificati). Per altro la situazione di conformità degli impianti e di agibilità dell'immobile è verificata ogni anno dal professionista incaricato dalla Direzione Didattica della redazione e aggiornamento del DUVRI (in atti l'aggiornamento degli ultimi 10 anni, relativamente al 2018 l'aggiornamento è stato trasmesso con nota a firma del dirigente scolastico in data 19 gennaio 2019 prot. 319). Per altro tutte le certificazioni degli impianti, gli interventi succedutisi nel tempo, l'articolazione funzionale è in atti al sistema informativo ARES - anagrafe regionale edilizia scolastica – da anni.

In altri termini il possesso del piano primo e terra è sempre rimasto saldamente "nelle mani" dell'Istituto Didattico Comprensivo di Ponte di Legno il quale ha consentito l'immissione dei locali per lo stretto periodo temporale della sospensione estiva delle attività didattiche così come previste dal calendario fissato dalla Regione Lombardia e al solo limitato fine di consentire la realizzazione delle operazioni di adeguamento strutturale. Lo spostamento di una scuola in altra sede necessita di un decreto del dirigente dell'istituto comprensivo di riferimento. Per altro quando il sig. Caivano Piero il 6 di maggio ha effettuato il sopralluogo con la Direzione Lavori si è sicuramente incontrato con bambini e insegnanti!

Nessuna lavorazione prevista al piano primo e terra ineriva gli impianti, salvo modestissimi spostamenti (ricollocazioni) di prese e/o interruttori a seguito degli interventi di rinforzo delle murature e della posa del cartongesso.

La circostanza che le attività didattiche avrebbero dovuto riprendere normalmente secondo le previsioni del calendario scolastico è stata evidenziata già nel verbale di consegna lavori del 6 maggio 2019 (a margine è da osservare che nessuna attività lavorativa è stata intrapresa sino al 3 giugno 2019, nonostante le lavorazioni al piano secondo fossero attuabili); peraltro il sig. Caivano Piero è stato reso partecipe delle risultanze dell'incontro con il Dirigente Scolastico svolto a Ponte di Legno il 06/05/2019. Tale necessità è stata ripetuta dalla Direzione Lavori in ogni riunione operativa e da questo RUP nelle due riunioni svoltesi rispettivamente a Temù il 18/07/2019 e a Breno il 30/07/2019. Nonché è stata data evidenza con forza nelle due note del 26.07.2019<sup>2</sup> e nella nota del 29.07.2019<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Atteso che anziché iniziare con le lavorazioni di demolizione e rifacimento del tetto la Ditta Appaltatrice ha ritenuto opportuno postergare tali lavorazioni e dunque è stata concertata con la Dirigenza Scolastica la sospensione anticipata delle attività didattiche di 15 giorni

<sup>2</sup> omissis .... Da ultimo al fine di documentare alla scrivente Amministrazione Comunale e all'Istituto Comprensivo Circolo Didattico di Ponte di Legno la normale ripresa delle attività didattiche al 1 di settembre 2019 relativamente al piano terra e primo, così come varie volte segnalato, si sollecita nuovamente (la primissima richiesta risale all'atto della consegna dei lavori) e urgentemente l'adempimento di cui all'art.1 comma 1 lettera f) del DM 49/2018... omissis

Spettabile ditta Appaltatrice,

nei diversi incontri tenutisi in merito al contratto oggettivo e negli stessi allegati costituenti il progetto posto a base di gara non si è mai sottaciato della necessità di articolare le lavorazioni al fine di rendere l'intervento il meno invasivo possibile rispetto alle attività didattiche che per mancanza di stabili idonei non è stato possibile relocare temporaneamente.

A ragione di ciò vi sono stati gli incontri con il dirigente d'istituto ampiamente notiziativi anche per "bocca" dello scrivente e a seguito dei quali si è potuto concentrare lo svolgimento delle attività invasive relative al piano terra e primo durante la sospensione estiva delle stesse che è stata opportunamente anticipata di 10 giorni.

Orbene al di là delle ampie rassicurazioni verbali del sig. Caivano circa il raggiungimento di tale obiettivo strategico che trattasi in ogni caso di obbligo contrattuale, ad oggi non è stato prodotto programma di esecuzione dei lavori che l'esecutore è tenuto a presentare prima dell'inizio dei lavori e che documenti almeno per il "segmento" di opere che intersecano e ingeriscono con gli spazi già deputati e occupati dalla funzione didattica, l'obiettivo di garantire la normale ripresa delle attività didattiche dal 1 settembre 2019. Si ricorda che l'asilo è statale e che in esso si svolge un pubblico servizio e a tal fine nella parte dispositiva della delibera di approvazione del progetto esecutivo (messo a disposizione agli operatori economici unitamente al progetto esecutivo e a tutti gli allegati della lex specialis<sup>2</sup>) trovasi dichiarato "di dare atto che trattasi di lavori la cui realizzazione costituisce «estrema urgenza», ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera "a" della Legge 11 novembre 2014, n. 164, che testualmente recita: "1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali: a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente".

Tutto ciò premesso si ordina la produzione del programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 comma 1 lettera f) del DM 49/2018 dal quale si evinca che le lavorazioni che residuano al pianoterra e primo saranno concluse entro il 1 settembre 2019.

Considerato che il programma è stato chiesto più e più volte il documento dovrà essere prodotto (a discrezione anche per il tramite della DL) entro le ore 12.00 del 29 luglio 2019

<sup>3</sup> ....omissis ....Si coglie l'occasione per ricordare la necessità che venga depositato il programma esecuzione lavori entro le ore 12.00 di oggi per le ragioni d'urgenza di cui alla ricognizione effettuata dalla Giunta Comunale nella propria deliberazione n. 9 del 6.03.2019 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) della legge n. 164/2014, così come esemplificato nell'ordine di esibizione del 26.07.2019.

Della circostanza in parola è stata data evidenza altresì nel verbale della seconda riunione di coordinamento della sicurezza ai sensi del d.lgs 81/2008 ai fini della risoluzione dell'interferenza con le attività didattiche, avvenuto in data 16 maggio 2019 con il personale docente e non e con la Direzione Didattica, mediante allegazione al PSC e consegna al geom. Fadda (cfr. Verbale di visita in cantiere del CSE in data 3 giugno 2019 → punto e) → Sono consegnati al capocantiere il primo ed il secondo verbale di coordinamento da allegare al PSC, come integrazione e aggiornamento dello stesso).

In data 21/08/2019 in seguito di sopralluogo della D.L., la stessa dopo un'interlocuzione con l'impresa (Geom. Fadda) e al fine di programmare con un certo anticipo le attività connesse alla pulizia e igienizzazione dei locali inviava all'ufficio tecnico una comunicazione nella quale si prevedeva la possibilità di pulizia dei locali al piano primo a partire dal 28 di agosto e di quelli al piano terra a partire dal 4 settembre e contestualmente richiedeva di posticipare l'inizio dell'attività scolastica al 16 settembre (tale comunicazione è stata inviata anche al Geom. Fadda, per conoscenza, a mezzo mail).

## IL CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

All'esito dei tanti solleciti la Ditta ha fornito in data 29 luglio 2019 il cronoprogramma operativo delle lavorazioni che avrebbero dovuto compiersi entro il 1 settembre 2019 avuto riguardo che prima della ripresa delle attività didattiche previste al 9 settembre 2019 sarebbe stato necessario effettuare una pulizia fine, eventuale igienizzazione e sanificazione nonché il riposizionamento nella conformazione ex ante degli arredi e dei sussidi didattici. Il cronoprogramma tuttavia non presentava il dettaglio richiesto per essere valutato e la Direzione Lavori ne ha chiesto in data 30 luglio 2019 la riformulazione.

Il cronoprogramma della Ditta Appaltatrice prodotto in data 30 luglio 2019 ha previsto le seguenti scansioni temporali:

località: <b>Comune di Temù</b>																																						
cantiere: <b>Ampliamento scuola dell'infanzia Pontagna</b>																																						
Oggetto: <b>cronoprogramma</b>																																						
01-ago-19																																						
		luglio			agosto																																	
fasi		29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	getto architravi corridoio																																					
2	muratura in doppio uni per appoggio architrave finestra																																					
3	casseratura, posa ferro e getto architravi finestra																																					
4	realizzazione piedritti in mattoni doppio uni per appoggio putrelle																																					
5	fornitura e posa putrelle																																					
6	riempimento con malta colabile sopra trave muro da 40																																					
7	rinforzo murature esistenti con placcaggio diffuso																																					
8	posizionamento diatoni parete sud																																					
9	rimessa in opera scatole impianto elettrico																																					
10	fornitura e posa in opera catene																																					
11	finitura intonaco interno																																					
12	fornitura e posa serramento																																					
13	rimessa in opera porte interne																																					
14	realizzazione contropareti in cartongesso con isolante																																					
15	rimessa in opera termosifoni																																					
16	tinteggiatura interna																																					
17	posa in opera zoccolini rimossi																																					
18	posa elementi metallici nel sottotetto																																					
19	consolidamento																																					
20	demolizione copertura																																					
21																																						

Come si evince dal giornale lavori (Allegato 1) le scansioni temporali prospettate dalla Ditta Appaltatrice sono state variamente disattese al punto che parecchie lavorazioni al piano terra (Riposizionamento corpi riscaldanti, l'installazione dei dispositivi di incatenamento<sup>4</sup>, la posa dei battiscopa, la rimozione dei materiali residui delle lavorazioni dall'ingresso e dal disimpegno d'ingresso cavi impianti penzolanti (vedi ordine di servizio n. 2 del 10 settembre 2019) risultavano non completate alla data dell'8 settembre 2019 (da tale data e sino al giorno 12 settembre si è registrata la completa assenza di personale della Ditta Appaltatrice) e in quanto tale non più realizzabili per mancanza dei tempi tecnici e per consentire successivamente la pulizia, igienizzazione e sanificazione alla luce anche dell'esperienza al piano primo di cui si narrerà in un punto successivo.

29 agosto 2019

Il giorno 29 agosto 2019<sup>5</sup> le maestranze della Ditta Appaltatrice hanno consentito alla Cooperativa delle pulizie (Cooperativa Stella Alpina) il contemporaneo ingresso al piano primo per permettere le citate operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione. Pur considerato che il piano primo è stato interessato in minor misura dall'attività edilizia, la mancanza di cautele rispetto alla circostanza che il piano non è stato dismesso ma al contempo permaneva la precipua funzione pubblica, ha comportato che le sole operazioni di pulizia abbiano richiesto 7 lavoratrici oltre una assidua presenza della coordinatrice (ing. Katuscia Piazzani) per otto giorni.

8 settembre 2019

4 la mancata ultimazione degli incatenamenti implica la necessità di intercettare una nuova pausa nelle attività scolastiche (a Natale o a Pasqua o la prossima estate) per completare tale lavorazione cui è correlata quella degli intonaci esterni, lavorazione che si pone in successione all'incatenamento e che non potrà essere completata per la parte dei piani terra e primo con conseguente dilazione dei tempi dell'appalto e prolungamento del periodo di presenza delle impalcature.

5 Si veda annotazione nel giornale telematico dei lavori (a termini del DM 49/2018) relativa al giorno 28/08/2019

Le maestranze della ditta appaltatrice lavorano mezza giornata e poi partono per il paese di residenza in Basilicata.

9 settembre 2019 (lunedì)

Con l'ingresso del personale scolastico al 9 di settembre (l'inizio delle lezioni, come detto in precedenza, era stato postergato al 16 settembre a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale su segnalazione della D.L. allarmata dal grave grado di incompletezza<sup>6</sup> delle lavorazioni al piano terra) si ha avuto contezza anche dei gravi danni riportati da tutti gli impianti. Da tale momento il personale del Servizio Tecnologico e Manutenzioni del Comune di Temù, ha distratto i propri appaltatori (edile, elettrico, ecc.) e si è messo a completa disposizione del personale dell'Istituto Didattico (insegnanti e assistenti scolastici) al fine di consentire la ripresa delle attività didattiche al 16 settembre così come concesso dalla Dirigenza dell'Istituto Didattico Comprensivo di Ponte di Legno.

10 settembre 2019

In data 10 settembre 2019 con ordine di servizio n. 2 (allegato 2) la Direzione Lavori a seguito di sopralluogo e accertato l'assenza di personale della Appaltatrice, contesta il grave ritardo in merito ad una moltitudine di lavorazioni rimaste incomplete al piano terra rispetto al cronoprogramma elaborato dalla stessa, nonché una lunghissima serie di malfunzionamenti e inadempimenti. Inoltre considerata l'impellente necessità, in vista della ripresa delle attività didattiche, di procedere con le pulizie, l'igienizzazione e la sanificazione, annuncia che per le lavorazioni rimaste incomplete si renderà necessario un ulteriore confronto con l'Istituto Didattico per valutare tempi e modi del loro completamento. Per altro talune lavorazioni non completate sono "bloccanti" rispetto ad altre (si veda la nota 4) determinando disagi a cascata (mancata fruizione di una porzione dell'antistante parcheggio a causa dei ponteggi che non potranno essere smontati per lungo tempo). Quindi nel contestare la grave inadempienza ordina con effetto IMMEDIATO (ordine che tuttavia è rimasto disatteso) alcune attività indispensabili al limitato fine di consentire l'accessibilità ai locali: " *E' evidente che l'importanza del bene pubblico da proteggere (garantire la normale ripresa delle attività didattiche), per altro rappresentato con forza e nel verbale di consegna lavori e dal RUP nelle riunioni tenutesi a Temù e a Breno, non è stata ben compresa da codesta ditta ovvero marginalizzata a fronte di altre valutazioni. Si richiama sul punto il giornale dei lavori ove si documenta una forte discontinuità della presenza delle maestranze in cantiere e in talune circostanze una presenza inadeguata (in termini di unità). Si deve pertanto costatare la grave negligenza nel raggiungimento dell'obiettivo primario dato dall'Amministrazione Comunale. Tutto ciò premesso si ordina all'impresa di completare immediatamente le lavorazioni nella sala polivalente, il montaggio dei termosifoni nella sala da pranzo nonché la rimozione del materiale depositato impropriamente nelle zone di transito e garantire l'accesso all'edificio scolastico in totale sicurezza avuto altresì riguardo alla circostanza che successivamente l'Amministrazione dovrà provvedere alle operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione. Si rappresenta inoltre che i ritardi segnalati in precedenza derivanti dal mancato rispetto del cronoprogramma sono interamente da imputare alla ditta appaltatrice come del resto le conseguenze circa la mancata ripresa delle attività scolastiche le cui valutazioni sono rimesse alle istituzioni esercenti il pubblico servizio. Fatte salve le ulteriori superiori valutazioni.*"

11 settembre 2019 (mercoledì)

Il geom. Massi Katuscia (dipendente del Comune di Temù) in data 11 settembre è stata interessata da un fenomeno di elettrocuzione dall'interruttore della prima aula a destra del piano primo e, considerato che a quel piano erano in corso le operazioni di pulizia, la collega consultata con l'Amministrazione, al fine di annullare qualsiasi rischio per le operatrici della Cooperativa delle Pulizie e del personale docente e non che dal 9 settembre hanno ripreso il proprio servizio presso la struttura scolastica di Pontagna (a differenza delle attività didattiche in senso stretto il Dirigente Scolastico non ha ritenuto di postergare la ripresa del servizio del personale) e costatata l'assenza di maestranze ha coinvolto i manutentori comunali (elettrico ed edile) al fine della messa in sicurezza urgentissima degli impianti del piano primo ove erano già presenti personale della Cooperativa di Pulizie e personale dell'istituto Comprensivo.

12 settembre 2019 (giovedì)

In data 12 settembre 2019 lo scrivente, nella sua duplice funzione di RUP<sup>7</sup> (tecnico) e Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, si è recato in cantiere al fine di verificare quanto segnato per le vie brevi dai colleghi del servizio manutentivo e ha constatato la situazione

---

6 Alla data del 4 settembre 2019 non erano state ancora approvvigionate le catene per l'esecuzione dei dispositivi di incatenamento. Nel cronoprogramma la fornitura e posa, al netto dei 7 giorni di interruzione agostana, era previsto si compisse entro il 22 agosto.

7 . Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». Paragrafo 3 Compiti del RUP in generale .3.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

A termini del paragrafo 6, le funzioni del RUP nella fase di esecuzione comprendono: ...omissis i) **predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;** j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. **In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;** k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti; l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico; 11 m) irroga le penali per il ritardo adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori; n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del Codice; o) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il

di cui alla contestazione (allegato 2) degli addebiti a termini dell'art. 108 del d.lgs 50/2016 trasmesso in pari data alla Ditta Appaltatrice. Brevemente sul punto attese che le molte riprese fotografiche, video, testimonianze del personale dell'ufficio tecnico comunale, personale docente e non, addette delle pulizie possono meglio rappresentare la situazione rinvenuta a seguito dell'abbandono del cantiere in data 8 settembre e nonostante la necessità di completamento dell'ingente lavoro ancora da terminare (e che giace da ultimare rinviato alle prossime sospensioni delle attività didattiche) nonché della verifica di funzionamento degli impianti, della necessità di provvedere alle pulizie. Circostanza tanto più sconcertante atteso che le maestranze (e si immagina anche il geom. Luca Fadda capocantiere e il Sig. Piero Cavano responsabile/direttore tecnico del cantiere) avevano contezza dello stato in cui hanno abbandonato il piano terra e di cui si narrerà brevemente nel prosieguo, nonché delle diverse manomissioni a tutti gli impianti (neppure alla data odierna vi è stata la completa risoluzione dei danni e la messa in funzione di tutti gli impianti – non si riesce a localizzare il guasto dell'impianto di citofonia).

Come riportato nella nota di contestazione degli addebiti comma 3 art. 108 d.lgs 50/2016, la situazione rinvenuta alla data di giovedì 12 settembre 2019 era quella che ci si sarebbe atteso di rinvenire in un intervento di ristrutturazione pesante ad oggetto il rinnovamento integrale di tutte le finiture e degli impianti dell'immobile e non già a poco meno di quattro giorni dalla ripresa delle attività didattiche, sui pavimenti si rinvenivano colature di boiaccia e/o malte cementizie (schizzi anche sui vetri), i sanitari sono stati probabilmente usati per pulire le attrezzature presentavano colate diluitissime di materiali cementizi, qua e là rifiuti e macerie edilizie che necessitavano di essere allontanate e smaltite, quantità inusitate di polvere cementizie ovunque. Gli arredi e le attrezzature didattiche prive di cellophane "sommese" da una quantità di polvere e detriti, le delicate attrezzature della cucina versavano come gli arredi e i sussidi didattici, scassi ancora da riparare ovunque per l'ovvia incompletezza di molte lavorazioni, il salone ludico ricreativo privo dei caloriferi/ventilconvettori accatastati al centro e impianti ancora da riposizionare. Nessun impianto funzionante ancorché non fossero oggetto di lavorazioni salvo i limitati adattamenti delle prese e degli interruttori elettrici ai cartongessi. Della reale portata delle manomissioni agli impianti non era dato avere contezza e si è preso conoscenza del quadro complessivo di danneggiamento solo nelle giornate seguenti a motivo del disperato tentativo di consentire la ripresa delle attività didattiche nel termine concesso dal Dirigente Scolastico (lunedì 16 settembre).

13 settembre 2019 (venerdì)- tentativo di querela a danno del RUP

All'indomani della contestazione (13 settembre 2019) si sono presentate le maestranze della Ditta Appaltatrice e il geom. Fadda. Il brevissimo colloquio del geom. Fadda con lo scrivente, si è concluso laddove il capocantiere a fronte della necessità di isolare la zona (presidio di sicurezza) soggetta all'autorità scolastica, dal cantiere in senso proprio o comune (il piano secondo o sottotetto) ha posto l'ennesima questione economica e a fronte della irrisione e della incapacità a prodigarsi rispetto alla gravità delle circostanze non aver tutelato la necessità di garantire la continuità della funzione didattica (per altro mai cessata ma solo normalmente sospesa in concomitanza delle vacanze estive), lo scrivente si è sottratto ad ulteriori infruttuose interlocuzioni rappresentando conclusivamente che qualora il presidio non fosse stato assunto dalla appaltatrice l'avrebbe apprestato il Comune di Temù. A fronte dell'obiettivo comune di riconsegnare i locali alla primaria funzione didattica a poco più di 72 ore dalla prevista ripresa, la Ditta Aggiudicatrice, nel tentativo di soverchiare la realtà fattuale e ribaltare l'evidenza di una gravissima inadempienza contrattuale e tradendo gravemente il dovere di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ha cercato di frapporre ulteriori limitazioni al tentativo di riconsegna dell'immobile. Inopinatamente in pari data il geom. Fadda si è recato al Comando dei Carabinieri, Stazione di Ponte di Legno con la dichiarata intenzione di querelare il Responsabile del Procedimento.

Caduto nel nulla tale tentativo, la Ditta appaltatrice ha intimato (sempre in data 13 settembre 2019) "*l'allontanamento immediato dal cantiere di cui in oggetto, del personale non autorizzato. Seguirà denuncia agli organi competenti.*" All'esito di tale ulteriore inopinato attentato alla ripresa delle attività didattiche lo scrivente ha diffidato l'Impresa nei seguenti termini "*ad astenersi dall'assunzione di ulteriori azioni mediante omissioni, comportamenti espliciti, minacce o altro, volte ad impedire e ostacolare la ripresa delle normali attività didattiche (e dunque di un pubblico servizio di cui è stata ricordata la valenza di funzione primaria per lo Stato Italiano anche in un recente illustre intervento del suo Presidente on. Mattarella) per altro derogate dalla Direzione Didattica dal previsto 9 settembre al 16 settembre 2019.*"

Sempre in data 13 settembre la Direzione Lavori ha ricevuto e trasmesso alle parti gli esiti del laboratorio per la qualificazione del calcestruzzo e dell'acciaio per ferro d'armatura, risultati che non hanno dato gli esiti sperati e contrattualmente previsti. Con separata comunicazione la Direzione Lavori ha inoltre eccepito all'Impresa l'erronea ricostruzione dei fatti e delle circostanze, documentando tra l'altro la contemporanea presenza dal giorno 29 agosto al 14 settembre 2019 della Cooperativa delle Pulizie e delle maestranze della ditta Appaltatrice, contraddicendo nuovamente i diversi teoremi dalla stessa invocati in danno alla Stazione appaltante. Mentre con un'ulteriore comunicazione informa la Ditta del rinvenimento di gravi errori tecnici<sup>8</sup> che impediscono il montaggio dei termosifoni e dei ventilconvettori tali da ostacolare la messa in funzione dell'impianto di riscaldamento.

---

nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti; p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 208, comma 3 del Codice; r) **propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti**; s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti dall'art. 113 bis del codice e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento.

<sup>8</sup> Nello svolgersi dei lavori le maestranze (le quali hanno candidamente ammesso di non saper "leggere" gli elaborati grafici) hanno commesso innumerevoli errori grossolani prontamente corretti dalla Direzione Lavori:

- Approvvigionamento di staffe non utili alle necessità di adeguamento sismico ovvero senza uncini terminali a 45°, difformi rispetto al dettaglio contenuto nei disegni esecutivi. Tale vicenda ha comportato la necessità di smontare le gabbie per correggere questo errore con una spesa (perdita) di tempo → si veda l'annotazione sul giornale dei lavori elettronico in data 22 luglio 2019;
- Fornitura di blocchi di laterizio per impiego in zona 4 → non conformi (necessari blocchi per zona sismica 3). La fornitura è stata naturalmente respinta.
- Per mancata lettura dei disegni e non conoscenza di regole basilari per la formazione delle murature nelle zone sismiche (in uso da decenni) sono stati posati blocchi (laterizi) doppio UNI senza giunti verticali di malta previsti dalle prescrizioni e dalle regole esecutive della zona

Nel mentre i tentativi di riparare gli impianti, di pulire il piano terra e il vano scale, riposizionare gli arredi e di ripristinare le funzioni primarie al fine di poter consentire l'ingresso in sicurezza dei bambini il lunedì successivo, proseguivano in termini serratissimi nello sconforto dei progressivi rinvenimenti e nella consapevolezza che il salone non avrebbe potuto essere utilizzato (e all'attualità non è utilizzabile) per la necessità di installare i ventilconvettori e i radiatori. Oltre al salone si è presa consapevolezza che non avrebbero potuto essere utilizzati l'impianto di citofonia (fuori uso anche all'attualità), l'impianto di connessione ad internet (fuori uso anche all'attualità) e l'impianto anti intrusione. Mentre ci si augurava che funzionasse l'impianto di riscaldamento considerato che le temperature notturne erano ormai scese sotto i 4 °C. Come si scoprirà il lunedì mattina 16 settembre, in realtà l'impianto di riscaldamento era stato danneggiato da una perforazione determinando la fuoriuscita di acqua dai frutti dell'impianto elettrico. *Il martedì mattina le maestre hanno constatato l'allagamento del salone e della cucina a seguito della fuoriuscita di acqua da alcune scatole di derivazione dell'impianto elettrico.*

15 settembre 2019 (domenica)

Il 15 settembre la ditta Caivano, ha segnalato (allegato 3) al Prefetto l'intrusione nell'area di cantiere e segnatamente nel piano sottotetto, adducendo che "nel caso di specie, la presenza in area sottotetto di un preesistente impianto elettrico non a norma e in quanto tale debitamente interrotto prima della sua rimozione, per la realizzazione della caldaia, sembra essere stato riattivato con evidente rischio di elettrocuzione ... omissis". Evidentemente chi ha scritto la segnalazione al Prefetto, nel tentativo di ribaltare le ragioni dei due fenomeni di elettrocuzione (uno al geom. Massi e uno al manutentore elettrico), SI E' INVENTATO una disabilitazione voluta e studiata ai fini della sicurezza dell'impianto del piano sottotetto omettendo di conoscere la conformazione di tale impianto (assumendo l'ennesima falsificazione di una realtà fisica). Infatti l'impianto del sottotetto non era stato interrotto e neppure avrebbe potuto esserlo, poiché le canaline passa cavo e i cavi elettrici del piano primo (che sono stati avventatamente e malamente riparati in più punti) "corrono" nell'estradosso della seconda soletta (tra il piano primo e secondo e serventi il piano primo). In altri termini le canaline e i cavidotti presenti nel sottotetto (in più punti danneggiati dalla Caivano) e portati in luce dalla demolizione del loro rifianco in malta, appartengono all'impianto del piano primo!

Lo scrivente in data 17 settembre, in replica a tale ennesima ricostruzione fantasiosa dei fatti, ha rappresentato alla Ditta la reale articolazione dell'impianto nonché la circostanza dell'assoluta impossibilità che la stessa avesse provveduto ad interromperlo ma che le maestranze, proprio perché a conoscenza di come si dipanassero i cavi e relativi cavidotti, avessero provveduto a dei "rattoppi" in svariati punti, ma con una tale approssimazione (sono state effettuate diverse riprese fotografiche) da non essersi data la pena neppure dell'utilizzo di nastro isolante, portando dunque in contatto il "neutro" con la "fase" e la "terra". Naturalmente il coinvolgimento dell'autorità prefettizia, oltre a documentare la reiterata gravissima violazione del dovere di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, e ciò è già di per sé elemento idoneo a spezzare il legame fiduciario e l'immedesimazione organica della Ditta quale "contraente" della Stazione Appaltante, è volta a mistificare il grave inadempimento anche a termini del d.lgs 81/2008, per altro ribaltando la responsabilità dell'accaduto sulla Stazione Appaltante. Ciò dà conto della assoluta mancanza di lealtà nel riconoscere che le azioni messe in campo dalla committenza, per eliminare un pericolo, gravissimo ed attuale, hanno con ogni probabilità messo al riparo la Ditta Caivano da ben altre responsabilità qualora il fenomeno elettrico si fosse ripetuto o avesse avuto esiti gravi o fatali! E abbastanza eloquente la circostanza che la Ditta Appaltatrice neppure si era avveduta di tali problematiche e nonostante la profusione di "scritti" che dal luglio 2019 sono stati prodotti a giustificare le maggiori pretese economiche mai prima di tale momento (15 settembre 2019) si è ricordata di segnalare la non conformità dell'impianto del sottotetto!

Per altro sul punto lo scrivente ricorda che nell'incontro in data 13 settembre il geom. Fadda ha tentato di addossare la responsabilità dell'impianto manomesso e danneggiato al piano sottotetto alla Direzione Lavori e a tali affermazioni il sig. Riva (manutentore elettrico) ha mostrato le riparazioni (documentate con riprese fotografiche) sconfessando in toto la tesi del Fadda e documentando quando fosse gravemente colpevole e incosciente tale procedere.

15 settembre 2019 contestazione delle eccezioni del Rup sollevate con la nota del 12 settembre

In continuità alla comunicazione alla Prefettura (sempre con nota datata 15 settembre 2019) la Ditta Appaltatrice eccipisce alle contestazioni del 12 settembre. In primo luogo esordisce che i termini contrattuali di duecento giorni per dare ultimati i lavori spirerebbero al 9 gennaio 2020. Al di là della ricostruzione temporale del termine contrattuale ultimo che qui non rilevano ai fini delle inadempienze in contestazione (dunque si rinvia l'eventuale analisi a diversa sede), la Ditta riconosce di sapere della circostanza della presenza della funzione scolastica e dichiara di aver modificato la propria organizzazione aziendale al fine di concentrare le attività lavorative prioritariamente nei locali occupati dall'Istituto Scolastico anziché procedere sulla copertura. Posto che tale modalità non è una concessione della Ditta appaltatrice ma un obbligo necessitato e imposto dalla compresenza dell'Istituto Scolastico è facile verificare che dalla data del 6 maggio alla data 31 agosto (117 giorni calendari), i giorni lavorati nel mese di giugno sono stati 20, a luglio 18, ad agosto 21 (di cui 9 con la presenza di 1 solo operaio), le 10 domeniche sono state lavorate solo al mattino. In sintesi dalla consegna lavori al 31 agosto sono state lavorate 59 giornate su 117 di cui 10 domeniche mezza giornata e 9 giorni con un solo operaio. A fronte di ciò la D.L. ha effettuato visite in cantiere in numero di 16 giorni a giugno, 22 a luglio e 26 a agosto (in totale 64 giorni) con il capocantiere presente di rado, indicativamente un solo giorno alla settimana.

La ditta prosegue lamentando (per la prima volta) lacune progettuali e adducendo l'avvenuto concordamento nuovi prezzi al 13 agosto. Posto che il concordamento nuovi prezzi non è un indizio di errori progettuali. Il dibattito tecnico in ordine ai nuovi prezzi si è protratto a motivo della ritrosia dell'Impresa ad accettare la proposta della DL in ordine ai nuovi prezzi riferite a modestissime lavorazioni che in interventi su fabbricati esistenti è fisiologico si verifichino. Le stesse sono state disposte dalla D.L. avendo la stessa appurato la presenza di architravi in c.a. con lesioni che necessitavano di riparazione. Tale circostanza rivela solo a seguito

---

sismica. Si è reso necessario disfare tratti di riempimenti di nicchie dei muri portanti, con conseguenti ritardi e disconomie → cfr. annotazione sul GdL elettronico in data 25 giugno 2019.

- Staffe nella membratura di fondazione F1 del pilastro PX1 posate con inversione fra base e altezza (si sarebbe realizzata una fondazione di altezza 30 cm al posto che di 45 cm come progettata!). Si è reso necessario disfare la gabbia: vedi annotazione sul giornale dei lavori elettronico in data 22 luglio 2019.

della rimozione dell'intonaco ha reso necessario e ovviamente opportuno il rinforzo di tali elementi con interventi invero del tutto modesti e tecnicamente e costruttivamente del tutto ordinari (con l'impiego di pochi kg di barre di acciaio e di altrettanta risibile quantità di calcestruzzo). La realizzazione di queste opere aggiuntive, viene individuata come errore progettuale (evidentemente colui che scrive per la Ditta Appaltatrice ha poche cognizioni tecniche e scarsa capacità di interpretare gli elaborati tecnici amplificando opportunamente degli elementi che a sensazione appaiono degli errori tecnici), mentre trattasi della formazione di membrature di minima entità, del tutto irrilevanti e non spendibili come alibi per giustificare ritardi ascrivibili viceversa a negligenze e carenze organizzative riferibili tanto alle forniture dei materiali quanto alla manodopera. A riguardo delle prime esemplificativa e rilevante nei suoi effetti di mancata ultimazione dei lavori al piano terra è l'incompleta fornitura degli incatenamenti, non commissionati per tempo dall'Appaltatore e pervenuti in cantiere senza verniciatura né certificati.

Per quanto attiene la seconda si rileva quanto segue partendo dall'assunto riferito dall'Impresa nel virgolettato.

*“Ciononostante lo scrivente ha intensificato le attività lavorative al punto di svolgerle anche nei giorni prefestivi e festivi ed in diversi casi anche ricorrendo a prestazioni straordinarie. In tal modo, e sostenendo maggiori oneri, lo scorso 29/8/2019 il piano primo è stato consegnato per le previste attività di pulizia come riconosciuto nell'O.d.S. n. 2. e lo scorso 8/9/2019 sono state pressoché ultimate anche le lavorazioni al piano terra a meno del montaggio dei corpi radianti, posti in opera lo scorso 13/9/2016, ad eccezione di un solo ventilconvettore. E per tutta risposta si trova a subire delle vere e proprie "aggressioni epistolari" da parte della D.L. e del RUP. A tal proposito, detto che non vi è alcun grave inadempimento per le ragioni innanzi esposte, il richiamo al disposto normativo è del tutto inconferente, sia in quanto al rispetto dei tempi complessivi che riguardo alla esecuzione dei lavori. Il rispetto poi del termine di apertura per le attività didattiche, pattuizione non disciplinata contrattualmente né nel C. S. d'A., è stato comunque osservato per spirito di collaborazione a costo, come detto di maggiori oneri, e con stravolgimento dei programmi aziendali.”* In merito all'intensificazione delle attività lavorative i numeri riportati poco sopra (59 giornate lavorate su 117) certamente non concordano con tale affermazione, mentre in merito alle attività svolte nei giorni festivi (10 domeniche solo mezza giornata), come spiegato dal capo squadra allo scrivente, risponde a necessità organizzative legate al lungo viaggio (8/10 ore di autovettura) necessario per raggiungere il paese di residenza (Campomaggiore POTENZA). Dunque in luogo all'articolazione oraria settimanale su sei giorni lavorativi e uno di riposo, che non consentirebbe il ritorno a casa, le maestranze si sono organizzate a lavorare periodi più lunghi e a concentrare più giorni di riposo consentendo tale modalità l'effettuazione del viaggio di andata e ritorno da casa. All'evidenza della modalità organizzativa ne pare che le stesse siano state assunte in vista delle necessità della Stazione Appaltante ne pare che giovinco. Infatti lunghi periodi lavorativi, oltre a violare obblighi contrattuali e diritti inviolabili dei lavoratori, non favoriscono la concentrazione e la produttività. La modalità organizzativa dei turni di lavoro ha dunque determinato una presenza lavorativa in termini temporali quantitativamente inferiore a quella ordinaria e qualitativamente meno efficace per gli effetti sulle maestranze e con evidenti riflessi sulla produttività e sul mancato rispetto del programma dei lavori.

Relativamente all'affermata conclusione “pressoché totale” delle attività lavorative anche al piano terra, è sufficiente ispezione alla data odierna la porzione di immobile per rendersi conto del grado di incompletezza delle lavorazioni e ciò nonostante l'intervento “tamponante” dell'Amministrazione Comunale, ovvero visionare la documentazione fotografica o chiedere testimonianza a chi (sicuramente più di due decine di soggetti) in quei giorni ha dovuto operare per risolvere l'EMERGENZA. Tale inciso è la misura del grado di mistificazione a cui è capace di giungere la ditta Appaltatrice al fine coprire la propria inadeguatezza negando l'evidenza dei fatti e cadendo spesso in contraddizione (il cronoprogramma prodotto il 25.09.2019 da conto della necessità di ulteriori otto giornate lavorative per concludere le lavorazioni rimaste incomplete). Purtroppo il tentativo di reinterpretare la realtà a danno dell'Amministrazione, come si documenterà in seguito è di una tale “violenza” e sfrontatezza e non conosce limiti tanto da rappresentare un metodo.

Infatti la Ditta arriva a postulare reati a carico degli ausiliari del Comune di Temù *“E, ciononostante, codesta s.a. attiva inconferenti artate procedure di risoluzione con il solo scopo di intimorire lo scrivente, rasentando con il che l'abuso d'ufficio e svolgendo dichiarazioni non conformi al reale in violazione al fondamentale principio di leale cooperazione e collaborazione nel solo interesse dell'intervento in corso. La stessa arbitraria autorizzazione all'accesso all'area di cantiere (piano secondo/sottotetto) a personale non autorizzato dallo scrivente è la cifra della mancata cooperazione e collaborazione oltre che presupposto per violazione dei patti contrattuali da parte di codesta s.a. e dei tecnici coinvolti che, senza alcun preavviso, autorizzano l'accesso a personale estraneo ad area di cantiere esponendo gli stessi ai potenziali rischi per la loro integrità ed incolumità e a carico dei quali cede ogni eventuale responsabilità civile e penale. Alla luce di quanto sopra è immotivata la richiesta svolta dal RUP. ex art. 108 c. 3 D.lgs n. 50/2016 D.L. giacché non vi è alcun grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore che ha anteposto i propri interessi aziendali al fine di rendere disponibili i vani ove svolgere le attività scolastiche quanto prima invece che nei termini contrattualmente convenuti (ad oggi fissati al 9/1/2020) Di converso si potrebbero configurare gli estremi per la richiesta di risoluzione contrattuale in danno di codesta s.a. per le violazioni ai patti contrattuali oltre che per le lacune progettuali. E ciò nelle more di verificare il ricorrere di reati da porre a cura del competente Organo Giudiziario.”*

In merito alle lagnanze rispetto all'immissione al piano secondo, ricordato che poco prima, la Ditta ammette di aver consegnato alla S.A. lo scorso 29/08/2019 il piano primo per le previste attività di pulizia e ricordate le considerazioni sopra svolte in merito all'impianto elettrico del piano primo che si articolava anche nel massetto del piano secondo rimosso dalla Ditta, nonché l'elettrocuzione avvenuta al geom. Massi causata da un interruttore della sala insegnanti del piano primo il giorno 9 settembre 2019 (con la contemporanea presenza di insegnanti, assistenti scolastici, personale delle Cooperative ecc.) è di tutta evidenza che per la ricerca dei guasti e la messa in sicurezza degli interruttori del piano primo si sia reso necessario ispezionare tutto l'impianto. E' evidente che la Ditta non è in grado di “focalizzare” gli eventi salienti, contestualizzarli e coordinarli con le proprie eccezioni argomentative. Si ha quasi la percezione che “il centro decisionale” dell'Impresa Caivano sia scollegato con la struttura operativa.

In merito alla successiva eccezione riguardo all'elettrocuzione al piano primo e alla presunzione di non conformità dello stesso, si è documentato in uno specifico punto precedente la falsità di tale assunto, l'impianto del piano primo e del secondo è unico, era certificato e a norma, ed è assolutamente impossibile che la Ditta abbia potuto isolarlo. La ditta ha messo in atto nuovamente un tentativo di mistificare la realtà “cadendo” sulla mancata conoscenza dell'articolazione dell'impianto elettrico. In ogni caso è presumibile che oltre alle (documentate) diverse frettolose, imprudenti e pericolose riparazioni dei cavidotti del piano secondo (sottotetto) serventi a mantenere in funzione la porzione di impianto che si sviluppa al piano primo, le maestranze abbiano rimosso o manomesso i dispositivi differenziali salvavita poiché diversamente l'impianto non poteva essere riattivato. In ogni caso tutte le manomissioni rilevate e documentate in atti integrano gravissime inadempienze al d.lgs 81/2008 sia per quanto riguarda il piano

primo riconsegnato il 29 agosto 2019 sia per quanto riguarda il piano secondo ove in ogni tempo andavano garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e quanti a vario titolo (Rup, DL, ecc.) hanno diritto ad accedervi. Inoltre considerato che la Ditta, l'8 settembre 2019 ha inopinatamente abbandonato lo stabile ancorché a ridosso dell'importante scadenza del 16.09.2019 e nonostante l'ordine di servizio n. 2 richiedesse l'intervento immediato atto a consentire almeno l'ingresso fisico nei locali del piano terra ingombri di materiale, macerie e attrezzature di cantiere. Mentre l'ingresso al piano secondo (sottotetto) del manutentore elettrico è giustificato da un pericolo attuale e immediato per la salute di quanti si trovavano in quel momento a vario titolo nello stabile avuto contezza del rischio dall'episodio accaduto al geom. Massi. Inoltre è da ricordare che la compartimentazione tra il piano secondo e il resto della scuola è avvenuto solamente venerdì 13 settembre (nel pomeriggio) all'esito della discussione tra il RUP e il geom. Fadda al quale ad ulteriore motivazione della necessità di tale compartimentazione il RUP ha rappresentato anche la necessità di evitare l'immissione di bimbi che attratti dai lavori si fossero sottratti al controllo del personale docente per avventurarsi nella soffitta. Infatti a tale data il piano secondo (sottotetto) era in diretta comunicazione con il vano scala che collega anche il piano terra ed il piano primo.

16 settembre 2019 (lunedì)

In data 16 settembre 2019 la ditta M.G. Occhi Srl, dichiarandosi fornitore della Ditta Appaltatrice chiede notizia circa i pagamenti dei lavori oggetto dell'appalto.

In data 16 settembre 2019 la Ditta Caivano comunica nuovamente che al proprio personale operaio "è stato impedito accesso all'area di cantiere". A ragione di ciò chiede la sospensione dei lavori e "Si sollecita da ultimo il verbale di consegna parziale degli ambienti PIANO PRIMO e PIANO TERRA consegnati a Codesta Amministrazione in data 30/08/2019<sup>9</sup> e 8/09/2019". A stretto giro il 17 settembre 2019 il geom. Massi Katiuscia eccepisce quanto segue: "*Spettabile Ditta, si contesta in radice e con forza quanto indicato nella vostra nota del 16 settembre 2019. Nonostante le enormi difficoltà, talune ancora persistenti (manomissioni occulte degli impianti - è di questa mattina alle 7.00 la scoperta dell'allagamento del salone refettorio e della cucina), il Comune di Temù è riuscito a garantire la ripresa del servizio scolastico da ieri mattina alle ore 7.00 così come stabilito dalla Direzione Didattica. Nella mattina di ieri il personale docente ha segnalato al nostro Servizio la continua intrusione negli spazi deputati alle attività didattiche da parte del vostro operaio, il quale si immetteva nei locali restituiti all'attività scolastica, al solo fine di fotografare questo o quel dettaglio, con sconcerto e confusione di insegnanti e bambini e recando interruzioni e/o disturbo. L'operaio è stato invitato (considerato che è palese la ripresa della funzione scolastica di cui non poteva non avere percezione), ad astenersi dal molestare le attività in corso e che solo il personale autorizzato dalla Direzione Didattica può ora immettersi in tali spazi. All'operaio dunque non è stato assolutamente impedito l'accesso all'area di cantiere, rispetto alla quale non pare assolutamente interessato e ove non si registra alcuna attività.*"

17 settembre 2019

In data 17 settembre 2019 è stata riscontrata la nota della Ditta M.G. Occhi Srl come segue: *Spettabile ditta Occhi, preliminarmente si osserva che non risulta agli atti la comunicazione di cui al comma 2 art. 105 del d.lgs 50/2016 che deve essere prodotta prima dell'inizio della prestazione. In secondo luogo si informa che in data 27.06.2019 è stato liquidato alla ditta Appaltatrice l'acconto pari al 20% dell'importo di contratto per un importo netto di € 63.117,00 oltre IVA 10%. Conclusivamente si informa che al momento non vi sono documenti in atti che certifichino la maturazione di crediti in capo alla Ditta Appaltatrice.*

Sempre in data 17 settembre 2019 lo scrivente in aggiunta agli addebiti contestati il 12 settembre 2019 annovera tutti i fatti emersi successivamente e di cui ai carteggi della Direzione Lavori, nonché "*Inoltre, considerato che un fornitore, sconosciuto nell'ambito del contratto di cui trattasi, ha chiesto notizie circa i "pagamenti", si prega di relazionare con urgenza in merito a tutti gli operatori economici che hanno prestato la propria attività in termini di lavori, servizi e forniture a favore di Codesta Ditta, e di cui non è stata effettuata la previa necessaria comunicazione o a seconda della fattispecie, richiesta di autorizzazione a termini del comma 2 art. 105 del d.lgs 50/2016. Si ricorda che tale ultimo adempimento è presidiata dalla sanzione assai severa di cui all'art. 21 L.646/1982 coordinato con le modifiche del DL 113/2018, onde si richiama alla massima serietà nel relazionare a riguardo.*"

18 settembre 2019

In data 18 settembre 2019 la Direzione Lavori segnala la perdita dell'impianto di riscaldamento ... omissis . "La scrivente D.L: costata che dalle scatole dell'impianto elettrico e telefonico, poste in corrispondenza alla porta di ingresso alla sala pranzo del piano terra, originano percolamenti di acqua che si sono manifestati dopo l'avvio dell'impianto di riscaldamento." ... omissis

19 settembre 2019

In data 19 settembre 2019 la Ditta Caivano in replica alla nota della Direzione Lavori: *Si riscontra la mail del 18/9/2019 per comunicare di aver accertato che la perdita riscontrata è stata causata dalla perforazione, per la posa in opera di tassello, della tubazione dell'impianto termico nel corso dei lavori eseguiti dallo scrivente. L'impedimento all'accesso all'interno<sup>10</sup> dell'edificio oggetto dei lavori di cui al contratto di appalto rep. 1009 del 12/6/2019, non ha consentito di assistere, dapprima alle verifiche di funzionamento dell'impianto, poi eseguire i lavori di riparazione e ripristino del quale Io scrivente se ne assume l'onere economico. Riguardo l'impianto elettrico preesistente, difforme dalle più elementari norme in materia e ad alto rischio di pericolose*

<sup>9</sup> Nella nota del 15 settembre la Ditta Caivano rappresenta l'avvenuta consegna dei locali di piano primo il 29 agosto 2019.

<sup>10</sup> È da notare che la Ditta Appaltatrice ripete come un "mantra" che è stato impedito al proprio personale l'accesso al cantiere. A volte indica il cantiere solamente il piano secondo (sottotetto) attesa la riconsegna dichiarata al 29/08/2019 (ma anche il 30/09/2019) del piano primo e del piano terra l'8/09/2019, e a volte tutto lo stabile!



*elettrolocazioni, per il quale, come già precisato, lo scrivente ha provveduto al mero riallocazione dei punti luce e prese, si è rilevato che dopo le segnalazioni dello scrivente, sono stati da Voi incaricati operatori economici, per i lavori di messa a norma dello stesso; di detta circostanza sarà fornita nelle opportune sedi corpora documentazione fotografica ex ante ed ex post degli interventi eseguiti. Sorge però il dubbio che l'esecuzione di tali interventi ha precluso l'accesso ad addetti dello scrivente nei giorni scorsi durante i quali è stata accertata e denunciata la presenza di personale non autorizzato sul cantiere in oggetto. Emerge in tutta evidenza, e le attività sopra riportate lo confermano, che il malfunzionamento dell'impianto elettrico era preesistente in quanto non a norma, nonostante ogni tentativo di addossare allo scrivente responsabilità progettuali che risiedono nel non aver previsto per tempo l'adeguamento a norma dell'impianto elettrico al quale oggi si è posto rimedio. In riferimento alla mail del 17/9/2019 relativa alla richiesta di notizie di pagamenti che sarebbe pervenuta da un fornitore sconosciuto nell'ambito del contratto di cui trattasi, "...", si chiede di voler fornire ogni utile notizia sulla identità dello stesso atteso che lo scrivente non ha trasferito a terzi alcuna delle attività previste. Riguardo invece i fornitori per l'approvvigionamento di materiali o manufatti, all'attualità non pare sia prevista alcuna autorizzazione e, ad oggi, nessun fornitore ha mai avuto a dolersi dei rapporti con lo scrivente. Circa il richiamo alla serietà operato dal Rup si ritiene lo stesso inconfidente oltre che immotivatamente offensivo per lo scrivente al pari dei numerosi tentativi di far gravare questa azienda di un inesistente e pervicacemente ricercato grave inadempimento ex art. 108 D.lgs. n. 50/2016...". Nonostante la Ditta assume di non aver assistito alle operazioni di ricerca e riparazione del danno, nella nota in commento esordisce dichiarando di aver accertato che la manomissione all'impianto di riscaldamento è avvenuta causa perforazione durante la posa in opera di tassello e con ciò facendo proprie le conclusioni della DL a seguito dello "scasso" per la ricerca della perdita.*

Un commento a sé, merita la negazione di aver assunto forniture e/o altri subcontraenti, in merito all'appalto di che trattasi, mentre vi sono rilevanze che oltre alla ditta M.G. Occhi Srl, la Appaltatrice si è approvvigionata presso C.M.M. F.lli Rizzi S.r.l. relativamente alla carpenteria metallica e da Kerakoll relativamente alla rete di rinforzo in fibre di basalto e alla Ditta Sandrini srl in merito alle intonacature e cartongesso. La ditta non ha effettuato alcuna comunicazione preventiva prevista dal comma 2 art. 105 del d.lgs 50/2016 e dunque al momento non si ha modo di comprendere a quale tipologia di sub contratto appartengano gli affidamenti ( o se ve ne siano stati altri). Tuttavia la mancata comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 105 integra una gravissima violazione impedendo di fatto al Rup e alla Direzione Lavori di svolgere quelle funzioni del proprio istituto di verifica preventiva, vigilanza e controllo affidate a tali soggetti anche da normativa speciale e che esulano dalle finalità della contrattualistica pubblica (d.lgs 81/2006, legge 646/1982, d.lgs 159/2011, rispetto alla normativa lavoristica e previdenziale ecc..).

19 settembre 2019

In data 19 settembre 2019<sup>11</sup> (per un errore materiale la nota reca la data del 17 settembre) lo scrivente, eccepisce alla nota con la quale la Ditta Appaltatrice sviscila le risultanze delle prove di accettazione trasmesse dal laboratorio di analisi alla DL in data 13 settembre ricordando a titolo meramente esemplificativo che per le classi di esposizione ambientale delle membrature in c.a. da progetto, la resistenza minima prevista per legge ai fini della durabilità è Rck 30 (UNI EN 206-1:206 e UNI 11104:2016) e che quindi ogni valore inferiore preclude il requisito di durabilità previsto dalla norma. Nella suddetta nota il RUP, coglie l'occasione per informare la Ditta che il 16 settembre hanno ripreso le attività didattiche pur con diverse limitazioni, nonché per ricordare che ogni immissione nei suddetti locali deve essere previamente autorizzata dall'Istituto Didattico Comprensivo, difatti il personale

---

<sup>11</sup> Spettabile Ditta, in merito alla nota oggettivata in replica ai risultati delle prove sui calcestruzzi e sugli acciai è necessario svolgere talune precisazioni. Preliminarmente si invita ad adempiere alla richiesta avanzata dalla DL nella nota del 13.09.2019 così come sollecitata in data odierna pregando nel contempo la Direzione Lavori di effettuare le prove di accettazione sui materiali previamente all'accettazione degli stessi e/o all'esecuzione in opera di nuove lavorazioni (art. 6 DM 49/2018), atteso che al momento non si ha alcuna evidenza del cattivo confezionamento dei provini o di altre ragioni che possono far supporre che i risultati delle prove siano erronei o forvianti. Relativamente all'assunto che le minori prestazioni del materiale sono comunque idonee all'utilizzo previsto, non fa certamente retrocedere dal grave inadempimento, atteso che non sono sindacabili le ragioni per le quali la Stazione Appaltante ha ritenuto di acquisire materiali e lavorazioni con date prestazioni. E comunque sul punto l'affermazione di Codesta Ditta neppure coglie nel segno atteso che a termini del DM 2018 a minori requisiti prestazionali corrispondono minor resistenza, durabilità delle opere, ecc., scelta che non è nella sfera di discrezionalità di Codesta Ditta e a cui la scrivente Amministrazione potrebbe non voler rinunciare. A titolo meramente esemplificativo per le classi di esposizione ambientale delle membrature in CA da progetto, la resistenza minima prevista per legge ai fini della durabilità è Rck 30 (UNI EN 206-1:2016 e UNI 11104:2016). Dunque ogni valore inferiore preclude il requisito di durabilità previsto dalla norma! Si prende atto che Codesta Ditta, ritiene adeguata la "ricetta" proposta dalla DL e fatta propria da Codesta Ditta tuttavia ciò non è garanzia che la ricetta sia stata attuata pedissequamente. In ordine alla richiesta di verifiche suppletive, nulla osta che siano effettuate, salvo: • le prove non dovranno essere distruttive; • non potranno essere condotte sulle parti completate ove sono in corso le attività didattiche; • siano previste dal DM 2018 e/o dalle norme tecniche di riferimento. Conclusivamente, si ricorda nuovamente che in data 16 settembre 2019 sono riprese le attività didattiche (per altro come precisato dalla DL la scuola non è mai stata spostata in altra sede ma solamente ha sospeso le proprie attività in occasione della pausa estiva, diversamente nei locali non sarebbero residue attrezzature e compendi didattici e l'Istituto Comprensivo di Ponte di Legno non avrebbe potere discrezionale sulla disponibilità degli stessi), circostanza che non può passare inosservata e dunque ogni immissione deve essere previamente autorizzata dal dirigente scolastico, salvo i concordati interventi di riparazione dei danneggiamenti vari agli impianti, residuati all'intervento di Codesta Ditta e nei limiti di consentire in ogni locale la ripresa e normalizzazione delle condizioni così come sussistenti ex ante all'inizio delle vostre attività. Posto che condizione è emersa già da altre interlocuzioni, Codesta Ditta è pregata di impartire le opportune direttive alle proprie maestranze onde evitare che debba intervenire lo scrivente com'è accaduto stamane con il sig. Franco Conversano, peraltro in palese violazione della diffida del giorno 13/09/2019 e probabilmente (alla luce dei contenuti della nota testé trasmessa) strumentale a recare nocumento e disturbo ad un pubblico servizio nonché a rivendicare un'illegittima sospensione relativamente a lavorazioni che avrebbero dovuto essere concluse da tempo come da documenti in atti. Atteso che l'interlocuzione con il sig. Franco è stata effettuata personalmente dallo scrivente, si contesta in radice che si siano impediti le lavorazioni del contratto che attengono alle parti di edificio che non sono occupate dall'istituto Comprensivo. Eventuali eccezioni di inadempimento di questa Pubblica Amministrazione potranno essere opportunamente valorizzate con i rimedi previsti dalle norme, pertanto si ammonisce dal continuare ad assumere ulteriori iniziative atte a molestare tanto la Direzione Didattica (MIUR) quanto questa Amministrazione nel tentativo di ribaltare la situazione di responsabilità circa le gravissime inadempienze. Ulteriori molestie, in qualsiasi forma siano attuate, saranno immediatamente deferite ai sensi dell'art. 340 del Codice Penale, fatte salve le verifiche in ordine agli ulteriori illeciti relativamente alle quali sono in atto approfondimenti. A riguardo rimane ancora inevasa l'invito (ordine) a documentare quali operatori economici si sono succeduti a qualsiasi titolo nelle lavorazioni e/o forniture oggetto dell'appalto.

docente a seguito di diverse immissioni del personale della Ditta Caivano effettuate al solo fine di eseguire riprese fotografiche ha prontamente chiamato la Direzione Didattica la quale ha chiesto giustificazioni al Comune di Temù atteso che le uniche immissioni autorizzate riguardano i manutentori comunali al solo fine di ripristinare la funzionalità degli impianti.

20 settembre 2019

In data 20 settembre 2019 la Ditta Caivano segnala l'ennesimo impedimento al proprio personale di fare ingresso al cantiere tuttavia senza specificare volutamente che al personale è stato chiesto di astenersi dall'interrompere le attività Didattiche in corso di svolgimento al piano terra (lo scrivente all'esito dell'ennesima protesta della maestra Manenti, ha chiesto cortesemente al sig. Franco di astenersi dall'immettersi nei locali in uso alla scuola e segnatamente al piano terra). La Ditta naturalmente all'evidenza di una precisa strategia difensiva, per altro annunciata nella nota del 15 settembre 2019, gioca nuovamente sull'equivoco di non precisare cosa sia a quel dato momento area di cantiere al fine di documentare un comportamento vessatorio e persecutorio della S.A. che in realtà cela consapevoli e architettate molestie alle attività didattiche (messa in atto scientificamente dalla data del 16 settembre 2019). Inoltre il comportamento è volto mistificare nuovamente la conseguenza dell'inadempimento alla richiesta della Direzione Lavori a termini dell'art. 6 del DM 49/2018, propedeutico e necessario all'accettazione dei materiali da impiegare nel piano secondo (sottotetto). L'esito di tale verifica è condizione necessaria, normativamente stabilita, per la prosecuzione delle lavorazioni nel piano secondo, tanto più se si considerano gli esiti negativi dei controlli di accettazione sul calcestruzzo utilizzato per i rinforzi delle architravi in c.a. al piano terra.

Sempre in data 20 settembre 2019 la Direzione Lavori, sollecita l'aggiornamento del cronoprogramma richiesta il 26 agosto 2019 e ribadisce la necessità che avvenga il confronto con la Direzione Didattica al fine di concertare i tempi e i modi di completamento delle lavorazioni a piano terra e sollecita nuovamente le prove di accettazioni dei materiali: *...omissis si rinnova la richiesta di fornire cronoprogramma aggiornato. Relativamente alle lavorazioni lasciate incompiute all'interno degli spazi scolastici del piano terra e primo, dovrà essere prodotta anche una proposta metodologica che documenti le precauzioni che saranno adottate al fine di rendere compatibili tali interventi (che avrebbero dovuto definitivamente concludersi entro il 1 settembre 2019), con le attività didattiche in corso. Si avverte che dovranno essere garantite le condizioni di utilizzo (funzionalità, pulizia, igiene e salubrità e rispetto per le attrezzature) come per altro avrebbero dovuto esser garantite per gli interventi precedenti considerato che la funzione primaria non è mai stata rilocalizzata in altri spazi o immobile ma sospesa in concomitanza con le vacanze estive. Tale documentazione sarà sottoporre alla superiore valutazione del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Legno che nel mentre ha visto una successione nel vertice. Inoltre si rammenta la necessità (ineludibile) di adempiere alla produzione dei certificati di marcatura CE/dichiarazione di prestazione dei materiali utilizzati per gli interventi di rinforzo strutturale. Il perdurante adempimento impedisce la definitiva accettazione delle lavorazioni effettuate e di quelle ancora da realizzare (rinforzo solaio, struttura di copertura, ecc) e di conseguenza la contabilizzazione delle lavorazioni ove sono stati impiegati tali materiali.*

21 settembre 2019

Il 21 settembre 2019 lo scrivente contestando con forza i continui tentativi di ribaltare la violazione degli obblighi contrattuali a danno della S.A.: *Spettabile Ditta, con riferimento alla vostra ennesima nota "intrisa" di tentativi di artefare la realtà (fortunatamente le circostanze sono documentate in atti e all'occorrenza è possibile raccogliere la testimonianza oltre che dei colleghi del Servizio Tecnologico, anche di diversi dipendenti della Direzione didattica, della Cooperativa di pulizie – soggetti terzi rispetto al contratto di cui trattasi), senza voler entrare in questa sede alla contestazione puntuale di ogni "artificiosa ricostruzione" dei fatti, si precisa nuovamente (repetita ...) "forse" ... iuvant) quanto già rappresentato nelle precedenti interlocuzioni. In primo luogo i locali in gestione all'Istituto Comprensivo (piano terra e primo) non sono mai stati abbandonati dall'Istituto e come ben noto al sig. Piero Caivano è stato negoziata con il dirigente scolastico in maggio 2019 la sospensione anticipata di 15 giorni (tanto ne è che tale circostanza è stata subito "colta" da Codesta Ditta e ha generato la nota del 29 luglio 2019 ove si documenta che Codesta Ditta era sicuramente al corrente della compresenza nello stabile di attività didattiche) al fine di consentire la realizzazione dei lavori puntuali di adeguamento sismico entro lo spazio temporale della sospensione delle attività didattiche. Ciò nonostante, il piano terra (ed in misura minore il piano primo) e le attrezzature e i sussidi didattici sono state oggetto di DISATTENZIONE E INCURIA inenarrabili come se i locali dovessero essere oggetto di una ristrutturazione pesante in luogo di puntuali interventi da adottare con le cautele di interventi puntuali in locali abitati e agibili!! Ogni intervento di rinforzo é avvenuto nel totale disprezzo di una generale premura conservativa! Un "operazione di macelleria edilizia"! Senza contare il più totale disinteresse per il pubblico servizio in corso e sospeso solo in concomitanza delle vacanze estive e non già, come narra il teorema che si è costruito unilateralmente Codesta Ditta, sospeso sine die al fine di consentire lo svolgimento delle lavorazioni alla Ditta Appaltatrice. Circostanza che diversamente avrebbe necessitato la delocalizzazione della scuola! Disinteresse sprezzante e apertamente rappresentato dal sig. Piero Caivano nella riunione svolta a Breno e utilizzato quale strumento persuasivo al fine di vedersi riconosciute le pretese economiche ivi anticipate. In merito alle affermazioni riguardo all'impianto elettrico tese a nascondere "la macelleria edilizia" di cui è stato oggetto lo stabile nel suo complesso, sono smentite dalla tardività con cui sono sollevate, nonché dai tanti verbali di ispezione (uno all'anno) dell'RSPP del Istituto Comprensivo, depositati in atti, che documentano le risultanze delle visite ispettive e da cui si evince il particolare rigore dell'ausiliario dell'Istituto nei confronti anche di piccole mancanze. Inoltre seguirà dettagliato riscontro del manutentore elettrico circa i danneggiamenti riparati al fine di consentire la ripresa delle attività didattiche al 16 settembre 2019 (si costata che tra anticipazione e postergazione la Direzione Didattica ha concesso un supplemento temporale di tre settimane). E' dunque assolutamente fantasioso e privo di riscontro tanto l'assunto che l'Amministrazione a teso mettere a norma l'impianto elettrico, che prima dell'intervento di Codesta Ditta era funzionante, certificato e ispezionato annualmente anche dal RSPP della Direzione Didattica, altrettanto fantasioso è il tentativo di provare l'inadempimento contrattuale discendente dall'impedimento all'immissione nel cantiere. Posto che le attività al secondo piano non sono mai state inibite e che la ditta ha consentito spontaneamente il 29 agosto alla Cooperativa delle pulizie di effettuare le ingenti operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione del piano primo e che su tale piano hanno comportato una settimana*

di lavoro per 7 unità più la coordinatrice (ing. Piazzani Katuscia) e considerato che la postergazione al 16 settembre dell'inizio delle attività didattiche è stata autorizzata dalla Direzione Didattica solo all'esito del gravissimo ritardo di Codesta Ditta (al 31.08.2019 da cronoprogramma elaborata dalla stessa tutte le operazioni relative al piano primo e terra dovevano essere concluse) è evidente che se alla data del 12 settembre (come documentato da video, fotografie testimonianze ecc.) la situazione era quella rilevata dallo scrivente, Codesta Ditta non aveva nessuna intenzione di consentire l'inizio delle attività didattiche per il 16 settembre. Oltre tutto dall'8 settembre sino al 13 settembre (a poco più di 72 ore dalla ripresa delle attività didattiche) e probabilmente all'esito delle contestazioni a termini del comma 3 art. 108 del d.lgs 50/2016 di cui alla nota dello scrivente del 12 settembre 2019, non ha operato alcuna maestranza di Codesta Ditta. Per quanto concerne gli eventuali sub appalti e o forniture si prende atto di quanto affermato da Codesta Ditta e atteso che le risultanze in atti volgono in altra direzione saranno assunti i provvedimenti conseguenti.”

25 settembre 2019

In data 25 settembre 2019 giunge dalla Ditta Caivano il cronoprogramma aggiornato, tuttavia nell'ottica di quella strategia assunta ai danni della S.A. per giungere a documentare il teorema che sarà disvelato dal legale con l'atto trasmesso il 26.09.2019 (datato 25.09.2019) e successiva nota del 27.09.2019, ordito abilmente ai danni della Pubblica Amministrazione, reca lavorazioni che ineriscono il piano terra dal 3 al 7 ottobre dunque in periodo scolastico e in quanto tale irrealizzabili e senza la previa concertazione con l'Istituto Comprensivo all'evidente tentativo di raccogliere un'ulteriore reazione della S.A. da poter utilizzare in danno.

Sempre in data 25 settembre lo scrivente ricorda<sup>12</sup> alla Ditta Appaltatrice l'imminenza (27 settembre 2019) della scadenza dei 15 giorni previsti dal comma 3 art. 108 d.lgs 50/2016.

In data 26 settembre 2019 (data dell'atto 25.09.2019) il legale della Ditta Caivano, notifica l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora per grave inadempimento del committente a termini dell'art. 1453 del c.c. L'atto riprende in termini pedissequi e con strabilianti somiglianze anche lessicali i contenuti delle note della Ditta Appaltatrice già variamente commentati nel volgere della presente relazione e nelle precedenti interlocuzioni di luglio 2019 qui non riportate e commentate poiché involgono aspetti prettamente economici che nulla attengo per parte S.A. con le ragioni della contestazioni delle diverse e gravissime negligenze oggetto della presente relazione, violazioni di legge et altro, ma che tuttavia potrebbero costituire (come ben rappresentato dal sig. Caivano Piero nell'incontro del 30 luglio 2019) “l'anima” dell'agire della Ditta.

E' da segnalare il punto in cui il legale afferma che la Caivano ha preso conoscenza della ditta delle pulizie solo successivamente al 13 settembre 2019 il che è smentito proprio dagli scritti dell'assistita che documentano una circostanza completamente diversa (testimoniata in atti vari, documentata dalla Ditta nelle note già commentate, dal giornale dei lavori e dalla stessa presenza delle maestranze della Ditta nella settimana dall'1 settembre all'8 settembre) e comunque non si comprende come ritenesse di provvedere alle necessarie operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione che da prudente preventivo trasmesso dalla DL anche all'appaltatrice documentano la necessita di ben 480 ore lavorative (squadra tipo di 6 operatrici per 8 ore giornaliere=10 giorni! – si attende consuntivo). Anche la ricostruzione dell'ispezione del RUP in data 12 settembre non corrisponde a verità. Il RUP si è recato alla scuola in data 12 settembre in autonomia e accompagnato dal geom. Massi al fine dell'esercizio di quelle prerogative di verifica attribuitgli dal codice dei contratti e specificatamente dall'art. 31.

Il contenuto dell'atto stragiudiziale nel riportare sostanzialmente le stesse argomentazioni già rappresentate dalla Ditta Appaltatrice, non introduce alcun ulteriore elemento e non necessita di altri commenti.

In data 27 settembre 2019 la Direzione Lavori nel contestare le lavorazioni effettuate dal 19 settembre 2019 al 21 settembre 2019 rileva ...omissis....“Tale maggior profondità di scasso, difforme dalla previsione progettuale, necessita la valutazione di interventi di consolidamento localizzato della muratura e di ripristino per i quali si resta in attesa di una vostra proposta risolutiva. Comunque questa DL lavori non può esimersi dall'osservare che la difformità sopra rilevata di fatto documenta una mancata comprensione della tecnologia di questo rinforzo e dello forze resistenti che tale tecnica chiama in gioco. Diversamente non si comprendono i maggiori scassi che determinano un indebolimento proprio della parte di muratura ove la piastra di distribuzione dell'incatenamento deve scaricare le forze. Per altro il laconico commento sul giornale (in data 23/09/2019) dei lavori documenta che Codesta Ditta non ha per nulla considerato metodologie a bassa invasività per lo scasso di murature in pietrame.”...omissis .... In merito alla prosecuzione dei lavori si segnala che alla data odierna restano inevase le richieste di trasmissione dei certificati di prestazione CE e dei materiali utilizzati per gli interventi di rinforzo/ adeguamento statico e sismico, sia di quelli già forniti e posati sia di quelli approvvigionati nel piano sottotetto e che la consegna di dette certificazioni è condizione necessaria per la verifica e l'accettazione definitiva dei materiali di che trattasi ai sensi e per gli effetti del DM 49/2018. Si ricorda che a termini del suddetto DM tali accettazioni sono condizione imprescindibile per la prosecuzione delle lavorazioni e dunque la sospensione delle lavorazioni che deriva da tale mancato adempimento sarà imputabile sono a Codesta Ditta. In merito alle membrature in carpenteria metallica lo scrivente ha richiesto con mail al centro di trasformazione CMM F.lli Rizzi S.r.l. in data 06/08/2019 la consegna dei certificati di marcatura CE, delle dichiarazioni di prestazione e dei talloni per l'esecuzione dei controlli di accettazione in cantiere. Tale richiesta, reiterata nuovamente con mail del 02/09/2019 è rimasta ad oggi inevasa. In sintesi per la

---

<sup>12</sup> Spettabile Ditta, si rammenta che il giorno 27 settembre 2019 spirano i 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni alle contestazioni di cui alla nota dello scrivente del 12 settembre 2019 (e seguenti). Considerate le diverse interlocuzioni succedutesi da tale data (12 settembre 2019) Codesta Ditta ha già eccepito alle contestazioni ivi sollevate tuttavia nulla osta all'eventuale riedizione in un unico documento. Scaduto tale termine il Responsabile del Procedimento valuta le controdeduzioni ai fini e per gli effetti dell'ultimo capoverso del comma 3 art. 108 d.lgs 50/2016. Relativamente all'ordine di servizio n. 2 dell'11 settembre 2019 corre la fattispecie di cui al comma 4 art. 108 d.lgs 50/2016. Per quanto attiene alle inosservanze del d.lgs 81/2008 saranno valutate a termini della normativa speciale di riferimento.

*prosecuzione dei lavori necessita rispettare il dettato del D.M. 49/2018 art. 6 (Accettazione dei materiali) fornendo alla D.L. con congruo anticipo quanto necessario alla valutazione della qualità dei materiali ed effettuando con la tempestività prescritta dal D.M. 17/01/2018 i controlli di accettazione, per i quali necessitano vostri adempimenti ed attività ad oggi omesse, finalizzate a consentire alla D.L. di svolgere il proprio istituto. In difetto di riscontro alla presente i materiali non potranno essere definitivamente accettati e per quanto attiene le membrature realizzate si procederà ai sensi dell'art. 6 comma 4 disponendo l'esecuzione delle prove finalizzate a stabilire l'idoneità degli stessi, con spese a carico dell'esecutore. Da ultimo la presente è trasmessa per conoscenza anche al legale avv. Vincenzo Savino, fatte salve ulteriori valutazioni e azioni di competenza, significando la completa contestazione dei fatti ivi rappresentati che postulano le proprie ragioni nella indisponibilità dell'immobile ove devono svolgersi le lavorazioni contrattuali. Come da giornale dei lavori tutte le parti che non sono in uso all'Istituto Scolastico Comprensivo, sono state continuativamente nella disponibilità della Ditta Appaltatrice e la presente contestazione riguardante scassi realizzati in questi giorni (dal 19.09.2019 al 21.09.2019), all'evidenza che la maggior parte delle lavorazioni contrattualmente definite sono relative a porzioni di fabbricato non sottoposte all'Autorità Scolastica. E ciò smentisce in radice l'assunto principale della diffida e costituzione in mora del 25.09.2019. Cosa per altro che è possibile ulteriormente confermare con prove documentali e plurime testimonianze di pubblici ufficiali terzi (rispetto alla Stazione Appaltante e alle ragioni del contratto).*

In data 27 settembre 2019 sempre l'avv.to Vincenzo Savino in nome nella Ditta Caivano, con argomentazioni prive di pregio che involgono la mancata competenza del RUP a contestare gli addebiti ovvero eccependo errori procedurali diffida il RUP ad assumere qualsiasi iniziativa in danno alla rappresentata nell'attesa che siano adottati i provvedimenti richiesti con l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 25 settembre 2019.

30 settembre 2019

Il 30 settembre 2019 la Ditta Appaltatrice, in replica alla nota della DL del 27 settembre 2019 attua nuovamente uno stravolgimento dei fatti cadendo addirittura nel paradosso. Ciò che ipotizza è talmente lontano dalla realtà e dalle tecniche di rottura conservativa delle murature in pietrame da documentare per l'ennesima volta che lo scrittore non ha alcuna cognizione tecnica poiché lacune di tale ragione si spera non appartengano al segmento manageriale della Ditta Appaltatrice. Premesso che chi scrive ha assistito in data 20 settembre 2019 alla formazione di uno scasso e le circostanze invocate dei vuoi preesistenti sono invertire e fantasiose, l'operatore della Caivano ha usato un martelletto demolitore appoggiandosi ai blocchi di granito esattamente come un "guastatore" noncurante dell'esigenza di preservare la funzione portante della muratura. L'approccio è stato talmente rozzo da indurre la maestra Manenti a chiedere un sopralluogo dello scrivente atteso che vibrava tutto l'edificio. A fronte di tale modalità devastante che ha indotto anche il corpo insegnante a chiedere l'intervento dei tecnici comunali, il grado di falsificazione della realtà a cui giunge la Ditta Appaltatrice è di una tale violenza di cui non si rinviene alcuna similarità in trent'anni di esperienza. Anche il concetto di "stato dei luoghi" viene opportunamente manipolato al punto da far convergere nello stesso la nozione di orditura delle murature. Invece si è replicato quel modello di "macelleria edilizia" già edita al piano terra. L'autore prosegue ipotizzando che tali vuoti preesistenti dietro gli elementi lapidei, di cui si dubita francamente l'esistenza, avrebbero dovuto essere previsti nel progetto del 2014. Posto che se vi fosse tale straordinaria anomalia nelle murature in pietrame di granito non potrebbe avere una sua prevedibilità e dunque non vi è alcuna tecnica (salvo demolire l'intero edificio!!) che possa disvelare le ipotetiche "nicchie" che paventa lo scrittore della Caivano il quale frettolosamente ha tentato il rimedio dell'errore progettuale. Va anche precisato che nel 2014 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo non già di un intervento di adeguamento sismico ma di mitigazione. A seguito dell'emanazione del DM 17 gennaio 2018 l'Amministrazione Comunale ha deciso di modificare il progetto al fine di raggiungere l'adeguamento sismico. In sintesi per nulla conferente il 2014 e tanto meno l'orditura di un muro in pietrame con lo stato dei luoghi.

## CONCLUSIONI

La Ditta Appaltatrice, ha documentato una completa noncuranza delle finalità pubbliche sottese agli obblighi contrattuali, piegando con spregiudicatezza la realtà fattuali (si allude con ciò all'infondatezza della ricostruzione circa il fenomeno elettrico conseguenti alle incaute e pericolosissime riparazioni all'impianto del piano primo/secondo) mettendo a rischio la vita di maestranze, personale dell'ufficio tecnico, personale docente e non, personale della cooperativa delle pulizie ecc. Ha manomesso tutti gli impianti al punto da non consentire neppure all'attualità il ripristino della funzionalità ex ante (basti pensare che al piano terra percolava l'acqua dell'impianto di riscaldamento dalle derivazioni dell'impianto elettrico). Il luogo di proporsi parte diligente ed emendare ha dichiarato di aver "isolato" l'impianto del piano secondo per motivi di sicurezza quando tale operazione è impossibile atteso che trattasi del medesimo impianto del piano primo. Nel disperato tentativo di mistificare una negligenza gravissima ha tuttavia ommesso di verificare com'è articolato l'impianto dando conto di una operazione impossibile (oltre che smentita da testimonianze di ogni natura). Tale gravissima negligenza integra la violazione di plurime disposizioni del d.lgs 81/2008.

Sempre per quanto riguarda il d.lgs 81/2008, l'omessa comunicazione di cui al comma 2 art. 105 in merito ai sub contratti effettuati (segnatamente alla CMM, alla Ditta Sandrini e relativamente alle forniture la ditta MG Occhi...e forse anche di altri). Ha impedito al Responsabile del Procedimento e alle altre figure preposte la verifica dell'idoneità del personale che via via si è succeduto in cantiere nonché di prevedere e risolvere possibili interferenze.

L'abbandono del cantiere 8 settembre 2019 a pochi giorni dalla ripresa delle attività scolastiche (così come postergate a seguito del ritardo già rilevato nei giorni precedenti) e la mancata ottemperanza all'ordine di servizio della DL n. 2 del 10 settembre, che imponeva l'immediato rientro delle maestranze al fine di tentare in extremis di dare avvio all'anno scolastico (per altro in tale atto la DL nel rappresentare le manchevolezze ha contestato la grave negligenza dell'Appaltatrice) integrano la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 108 d.lgs 50/2016.

Le contestazioni della nota del RUP in data 12 settembre 2019 e atti successivi e relativi, integrano tutti e singolarmente, fattispecie ascrivibili al comma 3 art. 108 d.lgs 50/2016. La Ditta Appaltatrice sostanzialmente deduce con la nota del 15 settembre, tuttavia lo scrivente ha escusso come nel corpo della presente relazioni anche le eccezioni giunte successivamente e da ultimo la diffida del legale giunta il 27 settembre 2019. Le eccezioni della Ditta infarcite da mistificazioni della realtà fisica, fattuale e giuridica, giungono a negare l'evidenza e a fronte di tale modalità risulta difficile se non impossibile ogni confronto. Analizzati i documenti e le testimonianze in atti (note della DL, fotografie riprese video, note dello scrivente, resoconto dei colleghi e del personale docente e non ecc.) le eccezioni sollevate dalla Ditta sono prive di ogni attendibilità. Per quanto riguarda la diffida, il legale trascura una lettura sistematica delle altre disposizioni del codice, delle linee guida e segnatamente le disposizioni che individuano le competenze e le funzioni del RUP.

La mancata preventiva comunicazione di tutti i sub contratti di lavori e/o forniture integrano (ditta CMM, ditta MG Occhi, ditta Sandrini), oltre a non consentire al Rup di svolgere il proprio ufficio e quei controlli preventivi che la legge dispone in particolare per i subappalti ma anche per taluni altri sub contratti, integrano gravissime violazioni in ordine a diverse normative speciali volte a prevenire fenomeni corruttivi e mafiosi, violazione dei diritti dei lavoratori e di norme contrattuali, violazione di natura contributiva.

Violazione della buona fede contrattuale quale dovere giuridico espressione del dovere di solidarietà. Sin dalla riunione del 30 luglio 2019 la ditta Appaltatrice, ha dichiarato apertis verbis il completo disinteresse al raggiungimento dell'obiettivo di riapertura delle scuole nei termini previsti dal calendario regionale. Anche a fronte dell'energica rappresentazione dello scrivente che ha prospettato il profilarsi dell'illecito di interruzione di pubblico servizio, il sig. Caivano Piero si è documentato indifferente. Ogni azione successiva è stata preordinata ad ottenere dalla posizione di "vantaggio" rispetto all'obiettivo caro all'Amministrazione di Temù, riconoscimenti economici e laddove non li ha raggiunti ha scientemente rallentato le attività (emblematica e sconcertante è la lunghezza del periodo non lavorato nel mese di luglio nel quale viceversa le lavorazioni avrebbero dovuto essere intensificate e accelerate, per le ovvie ragioni di consentire la ripresa delle attività didattiche e di arrecare con le lavorazioni residue al piano sottotetto il minor nocumento possibile agli utenti della scuola). Nella medesima giornata del 30 luglio il sig. Caivano ha cercato e ottenuto un incontro con il Sindaco, chiedendo al medesimo di "intercedere" affinché il RUP mitigasse la propria posizione in merito alle pretese economiche. Pretese volte a recuperare il ribasso offerto e disconoscendo completamente la propria analisi prezzi (analisi, bozza libri cespite, lista delle lavorazioni, preventivi, relazione giustificativi, tabella costi manodopera), prodotta a termini della lex specialis<sup>13</sup> (allegato 4 relazione metodologica della Ditta Caivano) quale allegato all'offerta a fronte dell'opposta mancanza dell'analisi prezzi quale documento contrattuale. In nessun momento prima di allora e tantomeno mediante la modalità telematica prevista dalla piattaforma di e-procurement sono giunte richieste di chiarimenti o segnalazioni di incompletezza dei documenti di gara, al contrario è stato dichiarato ai termini degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 "*1) di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, senza condizioni e senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;*". Inquadri i profili generali della responsabilità precontrattuale, occorre affrontare la portata della regola di comportamento nella fase successiva alla conclusione del contratto, ossia nel momento della sua esecuzione. Come è noto, la clausola generale della buona fede e correttezza opera tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.) a maggior ragione che un contraete è un Ente Pubblico e dunque portatore di interessi collettivi. In dottrina si è messo in evidenza che la buona fede oggettiva, quale principio generale dell'ordinamento giuridico, trova il suo fondamento nel principio di solidarietà contenuto nell'art. 1175 c.c. e costituisce espressione dello stesso valore costituzionale di cui all'art. 2 Cost. (Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, 115). La giurisprudenza più recente, al riguardo, ha affermato che la violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva o di correttezza esprime un generale principio di solidarietà sociale che, in ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto sia alla sua formazione e interpretazione, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. La Corte di cassazione è ormai orientata nel senso che la violazione dei predetti obblighi di correttezza e buona fede, "costituisce di per sé inadempimento e genera responsabilità contrattuale, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte" (Cass. civ., sez. II, 29 agosto 2011, n. 17716).

Essendo risultato pertanto inutile ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;

Considerato il negligente comportamento dell'Impresa fin qui tenuto tale da mettere in pericolo plurimi interessi pubblici e la buona riuscita dei lavori.

## **PROPONE**

Di procedere a norma dell'art. 108, comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i., del d.lgs 81/2016, del comma 2, paragrafo 2.5 del CSA, dell'art. 1455 del CC e delle altre discipline invocate nella parte conclusiva e per le ragioni riportate in narrativa, alla risoluzione del contratto di appalto siglato con l'impresa IMPRESA CAIVANO GROUP SRL –

---

<sup>13</sup> Paragrafo 4.5.1 MODALITA' DI FORMAZIONE 1. L'analisi di tutti i prezzi che concorrono a formare l'importo complessivo dell'appalto, utilizzando e compilando il modello guida MODELLO X. Tutte le schede di analisi dei prezzi dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante

Via Poggio d'Oro 26 – 85100 Potenza CONTRATTO DI APPALTO, REP. N. 1009 IN DATA 12.06.2019 REGISTRATO A EDOLO (BS) IN DATA 21.06.2019 AL N° 1088 SERIE 1, DELL'IMPORTO DI €351.585,01 OLTRE I.V.A.

Temù 1 ottobre 2019.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO E RESPONSABILE  
UNICO DEL PROCEDIMENTO  
**Gianluca Guizzardi**  
Documento firmato digitalmente

*Allegati:*

- 1) Allegato 1: giornale dei lavori;
- 2) Allegato 2 note parte Stazione Appaltante (note del Rup, DL, Stazione appaltante ecc.);
- 3) Allegato 3 note parte Appaltatore (Caivano Group e Legale);
- 4) Relazione di accompagnamento analisi giustificativi.